

Sentenza: n. 34 del 23 Febbraio 2012

Materia: ordine pubblico

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articolo 117 co. 2 lett. g), h) ed l) Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: articolo 3 co.1 lett. b), c), f) ed h) della legge Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 7 (Istituzione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria)

Esito: illegittimità dell'intera legge

Estensore nota: Alessandra Cecconi

La pronuncia in esame ha ad oggetto la legge con cui la Regione Calabria ha istituito l'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria, ne ha definito le funzioni ed ha disciplinato le modalità di amministrazione e utilizzazione dei beni confiscati alle organizzazioni stesse.

Tale disciplina è ritenuta dallo Stato incompatibile con la vigente normativa nazionale e lesiva di vari ambiti di competenza esclusiva.

Invero già la legge statale n. 575/1965 (disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) prevede che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata siano trasferiti, per finalità istituzionali o sociali, al patrimonio del comune ove l'immobile è situato ovvero al patrimonio della provincia o della regione.

Appare pertanto in contrasto con tale disciplina la legge impugnata che invece prevede un preciso ruolo dell'Agenzia regionale calabrese sia come possibile assegnataria dei beni suddetti che come amministratrice di quelli eventualmente assegnati alla regione.

Inoltre la legge impugnata attribuisce all'Agenzia regionale la vigilanza sul corretto utilizzo, da parte degli assegnatari, dei beni confiscati nonché il compito di collaborare con l'autorità giudiziaria per prevenire il deterioramento degli stessi beni tra la fase del sequestro e quella della confisca, tutte funzioni che sono invece proprie dell'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, istituita con D.L. n. 4/2010 (convertito in L.n. 50/2010).

La Corte riconosce che la restituzione alle collettività territoriali delle risorse economiche acquisite illecitamente costituisce uno strumento fondamentale per contrastarne l'attività e che la confisca ha lo scopo di sottrarre definitivamente i beni di provenienza illecita al circuito economico di origine per inserirli in altro esente da condizionamenti criminali.

Tale essendo la ratio della disciplina statale, la Corte afferma che la stessa disciplina è riconducibile all'ambito di competenza esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117 comma 2 lett. h) Cost.)

Su questa base riconosce quindi che l'istituzione dell'Agenzia regionale con funzioni in parte sovrapponibili alla competenze statali in materia di sicurezza e amministrazione dei beni sequestrati si traduce nell'invasione della materia ordine pubblico e sicurezza, riservata allo Stato, contrastando inoltre con l'obiettivo perseguito dal legislatore nazionale di gestire in maniera unitaria e coordinata i beni sequestrati e di programmare organicamente la loro destinazione.

Infine, le funzioni di vigilanza sul corretto utilizzo dei beni da parte degli assegnatari così come la collaborazione con gli appositi organismi istituzionali nella fase che precede la confisca si sovrappongono ai compiti propri dell'Agenzia nazionale e, per questo secondo aspetto, interferiscono con ordinamento e organizzazione amministrativa dello stato e degli enti pubblici (art. 117 comma 2 lett. g).

In considerazione dell'omogeneità di contenuti e del rapporto di stretta concatenazione oggettiva e funzionale di tutte le previsioni dei diversi articoli della legge regionale oggetto di giudizio, la Corte perviene alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'intera legge.